

**LINEE GUIDA REGIONALI
IN MATERIA DI CONTROLLI AMBIENTALI SULLE IMPRESE**

Premessa.....	2
1. Finalità e ambito di applicazione.....	3
2. Definizione dei controlli.....	3
3. Quadro di riferimento normativo.....	4
4. Principi generali sui controlli.....	7
4.1 <i>Chiarezza della regolazione</i>	8
4.2 <i>Proporzionalità del rischio</i>	9
4.3 <i>Approccio collaborativo del personale</i>	9
4.4 <i>Formazione e aggiornamento del personale</i>	9
4.5 <i>Pubblicità e trasparenza</i>	9
5. Indirizzi e criteri per la definizione dei Piani.....	10
5.1 <i>Aziende produttive soggette ad AIA</i>	12
5.2 <i>Aziende produttive soggette ad AUA o ad altre autorizzazioni e comunicazioni ambientali</i>	12
5.3 <i>Progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di assoggettabilità a VIA</i>	13
6. Database delle imprese soggette a controllo.....	13

Premessa.

La necessità di proteggere l'ambiente dall'inquinamento è una questione di grande rilevanza mondiale ed il tema dei controlli ambientali relativo all'impatto delle attività antropiche ed in particolare di quelle produttive è elemento fondamentale delle politiche regionali di prevenzione ambientale. Mai come ora, sia per la necessaria accelerazione alla introduzione ed utilizzo di modalità gestionali e tecnologiche di contenimento di fattori inquinanti nonché per la sempre maggiore carenza di risorse umane e finanziarie a disposizione, risulta indispensabile una ottimizzazione e razionalizzazione dell'azione di controllo. Occorre quanto più possibile massimizzare i risultati delle attività attraverso la focalizzazione sulle reali aree di criticità e contemporaneamente abbattere impegni inutili e costosi tanto per chi effettua i controlli quanto per chi li subisce. Insieme con la rappresentata esigenza di una ottimizzazione dell'attività, che comunque contempererà la garanzia della tutela delle risorse ambientali come beni insostituibili e limitati con le attuali disponibilità amministrative, va anche coniugata la nuova impostazione data ai controlli di superamento dell'approccio unicamente sanzionatorio e di orientamento ad una sempre maggiore sensibilizzazione e consapevolezza nei confronti dell'ambiente.

Con questa visione e coerentemente con le disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, risulta di particolare rilevanza per la Regione Umbria provvedere ad indirizzare, sul territorio regionale, le attività di controllo in materia ambientale conformandole ai principi espressi dalle norme in materia di controlli.

Con il presente documento la Regione Umbria intende, pertanto, recepire integralmente i principi espressi dalle linee guida in materia di controlli (art. 14, comma 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 – Intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013), gli indirizzi previsti dal Dlgs 46/2014 in materia di controlli delle aziende AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e tutte le indicazioni fornite dalle Direttive dell'Unione Europea sempre in materia di controlli.

Le presenti Linee guida rappresentano lo strumento con cui la Regione conforma le attività di controllo, nell'ambito dei propri ordinamenti, ai principi di chiarezza e regolazione, proporzionalità del rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento.

L'applicazione di tali principi consente di semplificare i controlli in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza poiché permette di eliminare tutte le attività di controllo non necessarie alla tutela degli interessi pubblici perseguiti, eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività delle imprese come pure di operare una modernizzazione della nozione di controllo da evolvere verso l'accertamento dell'osservanza sostanziale alle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un'azione di orientamento e collaborazione con le imprese. In tal senso, la nuova impostazione di controllo, non limitata all'accertamento della conformità formale, cercherà di produrre il cambiamento culturale espresso ed auspicato anche negli stessi orientamenti comunitari in materia.

1. Finalità e ambito di applicazione

Le Linee guida, aventi valenza triennale, individuano principi, criteri e percorsi operativi per realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso tra i diversi soggetti che esercitano l'attività di controllo.

L'obiettivo è quello di ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli e sugli stessi controllori e, al contempo, rendere più efficaci i controlli pubblici sulle imprese.

Le presenti Linee guida mirano, quindi, a migliorare l'efficienza del sistema dei controlli fornendo indirizzi per l'effettuazione dei controlli ambientali, da parte dei soggetti deputati all'attività di controllo relativa a funzioni regionali in materia ambientale, come definiti da specifiche leggi regionali di settore.

Rientrano cioè nell'ambito di applicazione delle presenti Linee guida tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli di competenza regionale.

Le Linee guida si applicano ai controlli che richiedono ispezioni e sopralluoghi presso le imprese nonché ai casi in cui il contenuto informativo dei controlli è utile a garantire l'efficacia o a ridurre l'onere di un altro controllo e rappresentano un documento di pianificazione triennale che troverà applicazione in programmi operativi annuali definiti dagli enti accertatori che attualmente sono individuati nell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente (ARPA), negli ambiti territoriali integrati (ATI), nelle Province ancorché per quest'ultime sia in atto la fase di riordino istituzionale alla luce della L.56/2014 che prevede la riacquisizione da parte della Regione delle funzioni in materia ambientale già conferite alle Province. Le presenti Linee guida tengono conto del disegno istituzionale prefigurato prevedendo, a regime, l'attività di controllo totalmente in capo ad ARPA, ad eccezione di quanto esercitato dagli ATI.

Nelle more della definizione della riacquisizione da parte della Regione delle funzioni, a suo tempo conferite alle Province, i Piani operativi di controllo ambientale annuali saranno concordati tra le Province e l'ARPA Umbria.

2. Definizione dei controlli

Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

Controllo ambientale sulle imprese: il complesso delle attività finalizzato a determinare l'insieme dei valori, parametri e azioni che prevengono o causano l'impatto ambientale di una specifica attività, al fine di confrontarlo e verificarlo rispetto alle normative ambientali e/o alle autorizzazioni rilasciate (valori limite di emissione, prescrizioni, ecc...). Il controllo è normalmente condotto dal gestore che informa regolarmente l'Autorità Competente e l'Autorità competente per il controllo sugli esiti (autocontrolli) e può comportare la partecipazione attiva dell'Organo di controllo (controlli ordinari e visite ispettive). Il controllo pertanto include gli autocontrolli del gestore e i controlli ordinari e straordinari degli Organi di controllo.

Il controllo sulle imprese si esercita mediante le seguenti modalità:

Ispezione integrata presso l'attività produttiva: consiste in una verifica complessiva sul rispetto normativo di tutti gli impatti ambientali dell'azienda, o di quelli ritenuti prevalenti e più significativi, e sul rispetto delle connesse prescrizioni autorizzative in materia ambientale. Nel corso della visita possono essere effettuati campionamenti di scarichi, acque superficiali, acque sotterranee, rifiuti, emissioni in atmosfera, suolo o indagini tecniche in materia di rumore e campi elettromagnetici.

Ispezione mirata presso l'attività produttiva: consiste in una verifica sul rispetto normativo dell'impatto ambientale dell'azienda e sul rispetto delle prescrizioni autorizzative riferito ad una singola matrice ambientale. Anche in questo caso si può procedere all'effettuazione di campionamenti.

L'attività di controllo sui fattori di pressione ambientale da parte di attività antropiche deve essere tesa a garantire una sempre maggiore conoscenza del territorio regionale e un'assidua presenza "in campo" in grado di prevenire, per quanto possibile, l'insorgenza di problemi ambientali, condotta prevalentemente ed in via prioritaria nelle aree a maggior rischio e sensibilità.

I controlli sulle attività produttive si suddividono in attività di controllo programmate e attività di controllo non programmate.

Tra le attività di controllo non programmate sono ricomprese tutte le attività inerenti la gestione degli esposti in materia di acque (superficiali e sotterranee) scarichi, suolo, rifiuti, emissioni/immissioni in atmosfera, rumore e NIR ed i controlli di carattere urgente, riferiti all'attività svolta in occasione di eventi straordinari.

Le presenti Linee guida fanno riferimento alle attività di controllo programmate sulle imprese.

3. Quadro di riferimento normativo

La risposta istituzionale rispetto alle pressioni ambientali esercitate dalle attività antropiche, costantemente sollecitata da una crescente sensibilità collettiva, si è concretizzata a far data dagli anni settanta secondo l'approccio del "*command and control*", attraverso una proliferazione di normativa specifica finalizzata al rispetto di vincoli più o meno restrittivi da parte del mondo economico produttivo. Tale approccio si è rilevato tuttavia non sufficiente a garantire e sostenere, da solo, una strategia di tutela dell'ambiente. L'esigenza condivisa di perseguire politiche a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile ha fatto progressivamente emergere, nei programmi di azione in campo ambientale della Comunità Europea, l'esigenza di superare un approccio unicamente sanzionatorio promuovendo l'introduzione, a fianco del tradizionale *command and control*, di nuovi strumenti gestionali, supportandone fortemente l'utilizzo nel perseguimento di obiettivi condivisi per la tutela ambientale.

Il controllo quindi ha progressivamente abbandonato l'esclusivo carattere di atto ispettivo-sanzionatorio, per assumere quello di processo ispirato alla conoscenza ed all'informazione in un'ottica di collaborazione con i settori produttivi per favorire un miglioramento continuo delle performance ambientali.

In tale panorama gli indirizzi della Unione Europea nelle direttive in corso di stesura in merito ai controlli ambientali, sulla *Compliance Assurance*, affermano che una efficace funzione di controllo si basa sulle seguenti attività:

- *Promozione – prevenzione*: attività conoscitiva a supporto delle imprese sugli obblighi normativi da rispettare attraverso forme di divulgazione di informazioni specifiche.
- *Sorveglianza*: Piano di monitoraggio sulle matrici ambientali sia per misurare/osservare le componenti quali-quantitative dell'ambiente, sia come processo di valutazione dello stato e delle dinamiche evolutive delle risorse ambientali, passando da semplici reti a sistemi di modellistica integrata con funzioni di prevedere i fenomeni, utili sia per la gestione delle emergenze sia per la coerente pianificazione delle politiche del territorio.
- *Ispezioni*: accertamento in loco anche attraverso attività analitiche per verificare le conformità ed il rispetto delle prescrizioni e dei limiti normativi.
- *Investigazione*: attività di indagine tecnica per determinare cause di eventuali non conformità.
- *Enforcement*: applicazioni di sanzioni o proposte di sanzioni per eventuali non conformità prescrittive.

Anche per le imprese soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, la normativa comunitaria si è progressivamente evoluta. La direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) da applicarsi agli impianti soggetti ad AIA, individua nell'“introduzione di disposizioni in materia di ispezioni che mirano a migliorare la tutela dell'ambiente” uno dei principali filoni di intervento. L'art. 23 della Direttiva IED ha introdotto specifiche previsioni nell'ambito delle ispezioni ambientali e nello specifico, il tema della pianificazione e della programmazione dei controlli, trattati fino ad oggi in modo molto generico dalle precedenti disposizioni legislative comunitarie.

In base allo stesso articolo, gli Stati membri sono chiamati a provvedere affinché tutte le installazioni siano considerate in un piano d'ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale e a garantire che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.

Ogni piano d'ispezione ambientale contiene i seguenti elementi:

- un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- la zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- un registro delle installazioni coperte dal piano;
- le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie conformemente al paragrafo 4 della Direttiva;
- le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 5 della Direttiva;
- se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Sulla base dei piani d'ispezione, l'autorità redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni.

Altro aspetto di rilevante importanza introdotto dalla Direttiva è il tema dell'analisi di rischio nel campo dei controlli, in base alla quale è possibile definire a quale frequenza di controllo assoggettare ogni azienda.

Il periodo tra due visite in loco deve essere basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati. Se da un'ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, è effettuato un ulteriore sopralluogo entro sei mesi da detta ispezione.

La valutazione sistematica dei rischi ambientali è basata almeno sui criteri seguenti:

- gli impatti potenziali legati alla tipologia di installazione
- gli impatti reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) a norma del regolamento CE 1221/2009.

L'applicazione della Direttiva IED rende quindi necessaria la definizione di tecniche decisionali per la programmazione dei controlli su impianti AIA in funzione del grado di rischio delle installazioni.

Strumenti decisionali sono stati implementati in diversi paesi europei, utilizzando come approccio operativo quello definito dalla raccomandazione comunitaria sui *Criteri minimi per le ispezioni ambientali* (Rmcei) 2001/331/EC; la raccomandazione è largamente basata sulle indicazioni del network Impel (*European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law*).

Impel ha deciso di mettere a frutto le esperienze dei suoi membri sviluppando uno specifico progetto, che ha prodotto, tra l'altro, un *tool* per la programmazione dei controlli (Iram, *Integrated Risk Assessment Method*) basato sull'uso di parametri definiti *criteri ispettivi* (IC), quali descrittori numerici proporzionali al livello di rischio delle aziende e alla qualità e di compromissione e sensibilità dell'ambiente; gli IC sono ponderati alla luce delle *performance dell'operatore* (Opc), ricavati dalla valutazione sia delle non conformità rilevate, sia dell'adozione volontaria di strumenti per la buona gestione ambientale.

La frequenza ispettiva è determinata in base al livello di rischio più elevato tra i diversi IC considerati; il sistema produce inoltre l'indicazione della tipologia e intensità dei controlli in ogni singola azienda.

In ambito nazionale è stato sviluppato da Arpa Lombardia, a partire dall'applicativo IRAM di IMPEL, il modello SSPC (Sistema di Supporto alla *programmazione dei controlli*) anch'esso basato sulla identificazione di criteri di rischio da applicare ad ogni Azienda.

Tale modello è basato sull'identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo i parametri appartenenti ai tre insiemi vengono combinati per produrre le componenti di uno spazio vettoriale tridimensionale, detto "spazio del rischio", in cui ogni azienda è rappresentata dalla lunghezza del "vettore di rischio", risultante dalla composizione vettoriale delle tre componenti. Nel calcolo

vengono inoltre inseriti degli elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle caratteristiche dell'operatore aziendale, sia delle modalità gestionali.

Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata da un proprio indice di rischio; la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa per gli impianti AIA.

Nel corso degli ultimi anni il "sistema dei controlli" è stato oggetto di attenzione anche da parte della legislazione nazionale nell'ambito delle norme finalizzate alla promozione dello sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese. Al di fuori delle norme di sviluppo del sistema produttivo l'argomento della regolamentazione dei controlli in materia ambientale era stato affrontato solo marginalmente dalla Legge 14/2003 che all'art.23 prevedeva l'attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001 relativa ai criteri minimi per le ispezioni ambientali; tale regolamento non è stato comunque mai adottato. La Direttiva IED è stata recepita dal Dlgs 46/2014 che ha introdotto il comma 11 bis dell'art. 29 decies del Dlgs. 152/2006 disponendo che le attività ispettive in sito previste nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale devono essere definite in un "Piano di Ispezione Ambientale a livello regionale", aggiornato periodicamente dalla Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio. Il comma 11-ter dello stesso articolo stabilisce che " Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate.

Si chiude il quadro di riferimento sinteticamente riportato, richiamando che in vari paesi europei, Iram e altri sistemi simili, opportunamente parametrati, sono utilizzati anche per la programmazione dei controlli delle aziende assoggettate alla direttiva Seveso e per le aziende "non AIA", in linea con le indicazioni del 7th Environmental Action Programme (7th EAP) dell'Unione europea, che indirizza la normativa comunitaria verso un obbligo di pianificazione dei controlli su tutte le attività assoggettate a leggi ambientali. Se per le aziende coperte dalla direttiva IED (impianti AIA) il problema consiste nel definire la frequenza di un controllo comunque obbligatorio in aziende ben identificate, il 7th EAP prevede che i controlli siano indirizzati all'intero universo delle imprese, pianificando comunque i controlli sul gruppo di aziende a maggior rischio.

4. Principi generali sui controlli

Di seguito sono indicati alcuni dei principi e le relative azioni da mettere in campo per l'attuazione dei controlli ambientali sul territorio regionale umbro.

4.1 Chiarezza della regolazione

La chiarezza della regolazione costituisce il presupposto imprescindibile per consentire l'ottemperanza alle disposizioni normative da parte delle imprese. A tal fine l'Autorità di controllo è tenuta a far conoscere alle imprese gli obblighi e i relativi adempimenti imposti dalla normativa e rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimento sottoposte, assicurandone la più ampia diffusione.

Per ogni procedimento di controllo, gli enti incaricati sono tenuti a predisporre in modo dettagliato e facilmente comprensibile la lista degli obblighi e degli adempimenti che l'impresa deve rispettare per ottemperare alle disposizioni normative (*check list*). Le liste degli obblighi e degli adempimenti (*check lists*) devono essere adeguatamente rese note tramite la pubblicazione sui propri siti internet.

Vale ad esempio quanto realizzato, relativamente a tale aspetto, da ARPA che ha già provveduto a pubblicare sul proprio sito nella pagina dedicata alle "Informazioni alle Imprese" una sezione dedicata alle attività di controllo sulle imprese, stabilendone criteri e modalità di svolgimento oltre che gli obblighi e gli adempimenti che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative oggetto dei controlli.

Tali informazioni sono state definite per le attività produttive di seguito elencate,:

1. Attività industriali e zootecniche, soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
2. Impianti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di Assoggettabilità a VIA
3. Imprese industriali e artigianali
4. Allevamenti zootecnici
5. Frantoi oleari

Per tali tipologie di attività produttive ARPA ha inoltre predisposto e messo a disposizione sul proprio portale una scheda di autovalutazione attraverso la quale i Gestori possono verificare il rispetto o meno della normativa ambientale da parte della propria attività.

In analogia con quanto previsto per le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, lo svolgimento delle ispezioni presso le altre attività produttive potranno essere preventivamente comunicate ai gestori, trasmettendo l'eventuale check-list relativa, fatte salve le attività di campionamento.

Inoltre, come meglio specificato nel paragrafo 5.2, andrà realizzata una base dati dei controlli relativi a tutte le diverse attività produttive.

In caso di ispezioni integrate o mirate, gli accertamenti potranno riguardare uno o più degli aspetti riportati nelle check list, in funzione delle caratteristiche impiantistiche, della presenza di recettori sensibili, della vulnerabilità delle matrici ambientali e in proporzione al potenziale di rischio del contesto territoriale ambientale nel quale operano le attività produttive, determinato anche dai vari Piani regionali di settore sulla individuazione e classificazione del territorio. Il controllo su una attività produttiva si riterrà quindi esaustivo quando sono verificati gli adempimenti ritenuti più significativi rispetto agli impatti ambientali prevalenti prodotti.

4.2 Proporzionalità del rischio

Nella fase di programmazione dei controlli, il principio di proporzionalità comporta il superamento del tradizionale paradigma metodologico basato esclusivamente su tempistiche fisse e su selezioni casuali delle imprese da controllare. L'attività di controllo, infatti, va programmata in modo differenziato a seconda della valutazione del rischio dell'attività interessata, consentendo di impiegare le risorse (di personale ed economiche) dove possono essere maggiormente efficaci. In questa programmazione, resta impregiudicata l'applicazione delle discipline settoriali che impongono controlli "a tappeto" o "periodici" e, ove richiesti, i controlli "a sorpresa" o "su denuncia", così come è confermata la metodologia basata su analisi di rischio in applicazione di normative dell'Unione europea, nazionali o regionali che già la prevedono.

4.3 Approccio collaborativo del personale

I soggetti operativamente deputati ai controlli devono avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con l'impresa, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto.

Si tratta, innanzitutto, di interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale del controllore: alla verifica della corrispondenza tra il fatto/il comportamento/l'omissione dell'impresa e il dato normativo deve essere affiancata quella di prevenzione, promozione dell'ottemperanza e informazione promuovendo, per quanto di competenza, una più diffusa cultura della legalità sostanziale.

Inoltre, nell'esercizio concreto del controllo, gli interessati devono, ove possibile, ridurre al minimo azioni o comportamenti che possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell'attività d'impresa.

Al fine dell'applicazione dei principi sopraenunciati si fa riferimento a quanto riportato al capitolo "chiarezza della regolazione".

4.4 Formazione e aggiornamento del personale

La formazione rappresenta un momento strategico per il cambiamento culturale del personale addetto ai controlli, in modo che questo sia portato ad instaurare un clima positivo e di collaborazione con l'impresa oggetto di controllo. Quindi la formazione non deve essere orientata esclusivamente alla conoscenza sul dato normativo ma anche alle effettive condizioni delle imprese oggetto del controllo. I soggetti addetti al controllo debbono tener conto di tale principio nella programmazione della formazione. Si ritiene inoltre necessario che, per gli argomenti di comune interesse, i soggetti addetti al controllo provvedano a formare congiuntamente il personale.

4.5 Pubblicità e trasparenza

Le Linee guida e gli esiti del monitoraggio effettuati in base ai Piani operativi dei controlli ambientali annuali saranno resi pubblici attraverso il sito istituzionale della Regione Umbria e quelli degli enti di controllo interessati garantendo, compatibilmente con le norme vigenti, la massima diffusione delle informazioni e delle relazioni periodiche nel rispetto della trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 33/2013 saranno pubblicate:

- 1) sul sito della Regione:
 - a) le Linee guida;
 - b) i Piani operativi dei controlli ambientali annuali delle Autorità di controllo approvati dalla Regione Umbria;

- 2) sul sito delle Autorità di controllo:
 - a) il piano operativo annuale approvato dalla Giunta regionale
 - b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative;
 - c) la relazione di sintesi sulle attività di controllo effettuate in attuazione del piano operativo annuale

5. Indirizzi e criteri per la definizione dei Piani.

Per rendere operativi i principi di cui al paragrafo 4), tutti i soggetti deputati al controllo ambientale nel territorio regionale dovranno redigere annualmente il Piano operativo dei controlli ambientali con le modalità ed i principi espressi nel presente documento.

Nelle more del riordino delle funzioni amministrative, la Regione, con funzioni di coordinamento, provvede a definire con i soggetti deputati ai controlli, al fine di una realizzazione omogenea e programmata, le modalità di redazione dei Piani annuali 2015.

Per soggetti deputati al controllo ambientale sul territorio regionale si intendono, come già detto, l'ARPA Umbria, le altre Autorità competenti (Province nelle more del riordino delle funzioni) gli ATI. Rimangono escluse da tale documento tutte le attività di controllo delegate dall'Autorità Giudiziaria anche ai soggetti sopraindividuati, le attività di controllo svolte da corpi di Polizia e le attività di controllo dei Comuni qualora non oggetto di pianificazione e programmazione e le attività su esposti dei cittadini o altri soggetti.

Ancorché, quindi, limitata e non comprensiva di tutte le attività di controllo espletate dai diversi soggetti sopra richiamati, si ritiene opportuno tenere presente, come elemento peraltro indispensabile anche in funzione di una eventuale successiva fase di più complessivo coinvolgimento di tutte le autorità di controllo, il coordinamento dell'attività.. In generale, il principio del coordinamento deve essere perseguito tramite i seguenti strumenti:

- Piani annuali di controllo coordinati tra più amministrazioni;
- Banche dati comuni ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi;
- Accordi tra amministrazioni controllanti per effettuare, ove possibile, controlli programmati e/o coordinati;
- Modulistica omogenea che può essere predisposta congiuntamente dalle amministrazioni che svolgono i controlli (ad esempio i verbali di accertamento).

Il nuovo approccio alle attività di controllo sulle imprese, orientato a criteri di semplificazione ed innovazione, si deve caratterizzare inoltre per i seguenti elementi:

- 1) limitazione delle verifiche di tipo formale;

- 2) prevalenza delle valutazioni di adeguatezza delle misure di autocontrollo adottate dai titolari delle attività oggetto di vigilanza rispetto al possesso di requisiti standard;
- 3) focalizzazione sulle verifiche di risultato riconoscendo anche l'efficacia di soluzioni tecniche innovative;
- 4) valutazioni analitiche condotte a regime, nelle condizioni cioè di maggior stress dell'attività di impresa o di servizi oggetto di controllo, evitando, ove non previsto da specifiche disposizioni, il preavviso dell'ispezione.

I Piani operativi dei controlli ambientali annuali riguarderanno le seguenti tipologie di aziende e progetti:

- Aziende produttive soggette ad AIA
- Azienda produttive soggette ad AUA
- Aziende produttive soggette ad altre autorizzazioni e comunicazioni ambientali
- Progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di Assoggettabilità a VIA

Al fine di realizzare omogeneità ed integrazione delle attività, ARPA Umbria provvede ad effettuare incontri periodici con gli ATI e le altre Autorità competenti ai controlli al fine della realizzazione di un'attività omogenea e programmata riferiti a tutte le tipologie di impianti e progetti (AIA, AUA, Aziende produttive soggette ad altre autorizzazioni e comunicazioni ambientali, VIA).

I soggetti deputati ai controlli sottopongono alla Regione ai fini dell'approvazione, entro il 1° marzo di ogni anno, il Piano operativo di controllo ambientale annuale coordinato tra i vari soggetti.

Per l'anno in corso gli stessi sono tenuti a presentare il Piano operativo di controllo ambientale annuale entro 30 giorni dalla notifica delle presenti Linee guida, salvo che per le Province nel caso in cui abbiano affidato integralmente le attività di controllo conferite dalla Regione all'ARPA.

Le autorità competenti ai controlli, per quanto di competenza, presentano entro il 1° febbraio di ogni anno alla Regione Umbria una relazione sintetica sulle attività di controllo effettuate in attuazione del Piano operativo annuale ed una relazione complessiva contenente una sintesi per tipo di controllo effettuato (AIA, AUA, Aziende produttive soggette ad altre autorizzazioni e comunicazioni ambientali, VIA,) in merito a:

- a) Il numero delle installazioni e dei progetti controllati
- b) Il riscontro delle non ottemperanze rilevate
- c) Il totale delle richieste dei provvedimenti formulati
- d) Una breve analisi del trend periodico dei risultati dei controlli per le principali matrici (acqua, aria, suolo, rifiuti)
- e) Indicazioni eventuali per la formulazione del successivo programma operativo dei controlli.

Al termine del periodo triennale di attuazione, al fine della formulazione delle nuove Linee guida, sarà effettuata dalla Regione una relazione di sintesi elaborata in raccordo con le autorità competenti ai controlli, che comprenda:

- a) una valutazione del trend dei dati dei tre anni precedenti
- b) una valutazione sulla classificazione di rischio adottata
- c) un aggiornamento delle criticità/vulnerabilità territoriali.

I Piani operativi dei controlli ambientali annuali riguarderanno le seguenti tipologie di aziende e progetti.

5.1 Aziende produttive soggette ad AIA

La frequenza delle ispezioni in sito sarà annuale o triennale in base alla classificazione del rischio da determinarsi per ogni singola installazione. A tal fine la classificazione nel rispetto del principio di proporzionalità potrà essere fatta in base a:

- a) Il rischio potenziale collegato alla tipologia dell'installazione
- b) Il rischio reale (rispetto dei limiti di emissione) ed alla probabilità che il gestore non ottemperi alle prescrizioni imposte con l'autorizzazione
- c) la rilevanza dell'impatto potenziale in funzione della vulnerabilità del contesto territoriale e sociale (popolazione) di riferimento sulla base della pianificazione regionale e delle criticità territoriali.

L'analisi di rischio sarà effettuata prendendo a riferimento il modello SSPC ma, almeno per il 2015 e fino alla completa condivisione del modello da parte del Sistema delle Agenzie ambientali, secondo uno schema semplificato che a titolo esemplificativo potrà prendere in considerazione i seguenti fattori:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) l'eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell'installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas) o il possesso di una certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

5.2 Aziende produttive soggette ad AUA o ad altre autorizzazioni e comunicazioni ambientali

Il complesso delle aziende non AIA è da riferirsi principalmente alle aziende in possesso di una autorizzazione alle emissioni (atmosfera, scarichi) e alla gestione rifiuti e/o iscritti alla camera di commercio.

Le analisi delle criticità e vulnerabilità territoriali saranno le stesse delle aziende AIA ma in questo caso, dato l'alto numero delle aziende potenzialmente coinvolte (oltre 5.000), il programma annuale riguarderà una quota percentuale dell'universo delle aziende (fino ad un massimo del 5% in funzione delle risorse disponibili) e dovrà considerare:

- a) il rischio potenziale collegato alla tipologia dell'installazione in relazione alla specifica criticità territoriale (es. allevamenti in aree vulnerabili da nitrati, attività produttive ubicate in aree caratterizzate da inquinamento diffuso);
- b) raggruppamenti specifici di tipologie impiantistiche (es. depuratori);
- c) istanze particolari emerse a livello locale (es. concentrazione di esposti);
- d) il possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 9001 o di una certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;
- e) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione.

5.3 Progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di Assoggettabilità a VIA

Fermo restando quanto affermato per le criticità/vulnerabilità territoriali, le attività di controllo dei progetti in VIA si differenziano da quanto esposto precedentemente per le aziende AIA/non AIA in merito alla valutazione e classificazione del rischio; in questo caso la classificazione potrà essere effettuata prevalentemente a partire dagli impatti valutati in sede di giudizio di compatibilità ambientale ed inseriti nel Protocollo di monitoraggio ambientale che la ditta sottoscrive con ARPA Umbria.

Annualmente il programma operativo riguarderà una quota percentuale (compresa tra il 5%-10%) sul totale dei progetti VIA operativi nell'anno di riferimento.

Nelle aree di maggior criticità territoriale il controllo potrà comprendere anche progetti per i quali si è conclusa la fase di Screening a Via con la non assoggettabilità per un massimo del 20% del numero di progetti VIA da controllare annualmente.

L'attività di controllo presso i progetti soggetti a VIA prevede:

- a) Vigilanza e controllo sull'osservanza delle prescrizioni impartite con i Provvedimenti regionali di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto;
- b) Vigilanza e controllo in ordine ai monitoraggi prescritti con i Provvedimenti regionali di VIA al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti normativi di cui all'Art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e all'Art.13 della L.R. 12/2010 e s.m.i.

L'attività di controllo sopra richiamata è esercitata da ARPA Umbria per gli aspetti ambientali di competenza istituzionale e in collaborazione con le altre Autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale.

6. Database delle imprese soggette a controllo

Il database delle imprese soggette a controllo è un registro informatico nel quale vengono elencate tutte le imprese regionali assoggettate a controllo con la descrizione della tipologia di attività, i controlli programmati e quelli effettuati. Nel Database sarà riportato anche un indicatore di sintesi dell'esito dei controlli effettuati.

Il database dovrà essere implementato presso ARPA Umbria e lo stesso dovrà essere aggiornato da tutti i soggetti deputati ai controlli ciascuno per la propria parte di competenza.